



**COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI**  
Provincia di Arezzo

**2 Area servizi del Territorio**  
**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO**  
**N.4 DEL13/01/2021**

**OGGETTO:**CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A. – MODIFICHE AGLI ARTT. 24 E 25 DELLO STATUTO. IMMEDIATA ESECUTIVITA’

PRESO ATTO del vigente Statuto di C.S.A.I. S.p.A. ed in particolare degli artt. 24 “Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione” e 25 “Elezione dei Consiglieri”;

RITENUTO funzionale all’operato del Consiglio di Amministrazione e rispondente a criterio di economicità contenere il numero minimo costitutivo dei membri che lo compongono;

VALUTATO che il predetto fine sia opportunamente conseguibile riducendo il numero minimo di componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 3;

DATO ATTO che ciò comporta la modifica del testo dei citati artt. 24 e 25 come appresso dettagliato:

art. 24\_Testo vigente

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, che dura in carica un triennio ed è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri (anche non soci).

Art. 24\_Nuova versione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, che dura in carica un triennio ed è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri (anche non soci).

Art. 25\_Testo vigente

Al fine di nominare l'Organo Amministrativo, l'Assemblea, se richiesta alla unanimità del capitale sociale, provvede alla nomina per alzata di mano.

L' Assemblea, con le maggioranze di cui all' art. 19, nomina il Presidente, fra i membri designati dal socio di parte pubblica.

Dei predetti Amministratori 4 (quattro) o quanti siano sufficienti ad assicurare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di 5 (cinque), sono nominati dall’Assemblea fra i designati dai Soci portatori di azioni di categoria A.

I rimanenti membri del Consiglio, con un minimo di 2 (due), sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente eletti dall’Assemblea fra i designati e dai Soci portatori di azioni di categoria B.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri si procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di designazione spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati.

Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Art. 25\_Nuova versione

Al fine di nominare l'Organo Amministrativo, l'Assemblea, se richiesta alla unanimità del capitale sociale, provvede alla nomina per alzata di mano.

L'Assemblea, con le maggioranze di cui all' art. 19, nomina il Presidente, fra i membri designati dal socio di parte pubblica.

Dei predetti Amministratori, quanti siano sufficienti ad assicurare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea fra i designati dai Soci portatori di azioni di categoria A. I rimanenti membri del Consiglio sono nominati dall'Assemblea fra i designati dai Soci portatori di azioni di categoria B.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri si procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di designazione spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati.

Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle modifiche agli art. 24 e 25 dello Statuto di C.S.A.I. S.p.A. come sopra esplicitate;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal dirigente del Servizio Società Partecipate in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo testo degli artt. 24 "Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione" e 25 "Elezioni dei Consiglieri" dello Statuto di C.S.A.I. S.p.A. quali di seguito riportati:  
Art. 24  
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, che dura in carica un triennio ed è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri (anche non soci).  
Art. 25  
Al fine di nominare l'Organo Amministrativo, l'Assemblea, se richiesta alla unanimità del capitale sociale, provvede alla nomina per alzata di mano.  
L'Assemblea, con le maggioranze di cui all' art. 19, nomina il Presidente, fra i membri designati dal socio di parte pubblica.  
Dei predetti Amministratori, quanti siano sufficienti ad assicurare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea fra i designati dai Soci portatori di azioni di categoria A.  
I rimanenti membri del Consiglio sono nominati dall'Assemblea fra i designati dai Soci portatori di azioni di categoria B.  
In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri si procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di designazione spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati.  
Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.
2. Di dare mandato all'assessore delegato alle Società Partecipate, Mauro Di Ponte, per esprimere nell'Assemblea dei Soci di C.S.A.I. S.p.A. voto favorevole alla suddetta variazione;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

4. Di disporre la pubblicazione de presente provvedimento all'Albo Pretorio elettronico.

**L'ISTRUTTORE**  
**Dott. Stefano Carrara**

**IL PROPONENTE**  
**DI PONTE MAURO**

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**Avv. Massimo Bigoni**